

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL MERCATO ITTICO ALL'INGROSSO.

INDICE GENERALE

Regolamento - Art.1 - Art.36.....	Pagg. 1 - 14
ALLEGATO "A" Sistema tariffario appendice all'art.13	Pag. 15
ALLEGATO "B" Ordinanza del Sindaco n. 11480 del 11/05/2000	Pag. 16

Articolo 1 Definizione del Mercato all'ingrosso dei prodotti della pesca

Il mercato all'ingrosso e' costituito dai locali e dalle attrezzature messi a disposizione degli operatori economici nonché dai servizi necessari per il funzionamento del mercato stesso siti in Comune di Cesenatico.

Ai fini del presente regolamento è individuata un'area definita quale ambito di mercato e consistente nell'area comprendente i piazzali, gli spazi e le banchine del porto canale prospicienti la costruzione del mercato ittico all'ingrosso delimitate dall'imboccatura della darsena all'imboccatura del vecchio squero compreso le banchine sud e ovest della darsena, nonché la zona delimitata dalla Via Matteucci nel tratto che va dal vecchio squero all'incrocio con la via Magrini e dallo stesso incrocio con la via Matteucci fino al circolo nautico.

Per mercato all'ingrosso alla produzione dei prodotti della pesca s'intende quello in cui avviene la contrattazione, mediante asta pubblica, del prodotto fresco conferito prevalentemente da parte di produttori singoli e da cooperative fra produttori e loro consorzi, nonché da operatori commerciali all'ingrosso.

Per vendite all'ingrosso si intendono quelle effettuate per quantitativi non inferiori al kilogrammo per singolo collo.

Articolo 2 Gestione del mercato

Il mercato è gestito da Cesenatico Servizi srl a socio unico, secondo le norme di cui all'articolo 7 e successivi della legge regionale 19 Gennaio 1998, n.1.

L'Ente gestore può dare in concessione a terzi i servizi privilegiando, a parità di condizioni, le forme cooperative tra esercenti di detti servizi.

Le operazioni commerciali che si svolgono nei mercati ittici, per esigenze contabili, amministrative e tributarie possono configurarsi come operazioni di commissioni, in tal caso il mercato assume la figura di commissionario.

Articolo 3 Forme di consultazione

L'ente gestore del mercato ittico favorisce la consultazione sia nei confronti del Comune di Cesenatico, di altri enti pubblici e degli operatori economici interessati.

Articolo 4 Collaborazione con il Centro di Ricerche Marine di Cesenatico e con l'Università di Bologna - Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Bologna

La gestione del Mercato Ittico e' realizzata ricercando la più ampia collaborazione con il Centro di Ricerche Marine di Cesenatico e con l'Università di Bologna operanti in Cesenatico. Il tutto per conseguire gli obiettivi

illustrati al punto precedente e che pongono la massima attenzione allo sviluppo delle iniziative di certificazione e di qualificazione del processo e del prodotto che possono favorire la valorizzazione delle attività svolte.

Articolo 5

Direttore del mercato

Al mercato è preposto un direttore che garantisce il regolare funzionamento di tutti i servizi, l'adempimento delle deliberazioni dell'ente gestore ed il rispetto delle disposizioni di legge e del regolamento.

La sua nomina è fatta dall'ente gestore, per il tramite di una commissione appositamente predisposta.

Per la nomina è richiesto il titolo di studio non inferiore alla licenza di scuola media superiore.

Lo stato giuridico ed il trattamento economico del direttore sono determinati dall'ente gestore.

Il direttore del mercato ha l'obbligo di prestare la propria attività nell'ambito delle mansioni istituzionalmente attribuite.

Egli non può fornire consulenze tecniche, fatta eccezione per quelle richieste da enti gestori di altri mercati o da pubbliche amministrazioni, per le quali è comunque indispensabile l'autorizzazione dell'ente gestore, né svolgere attività incompatibili e in contrasto con le funzioni affidategli.

Con le modalità previste dal presente articolo può essere nominato un vice-direttore di mercato.

Articolo 6

Compiti del direttore di mercato

Il direttore di mercato è responsabile del regolare funzionamento del mercato e dei servizi, alla cui organizzazione egli deve provvedere nel rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento. Deve inoltre rispettare le direttive impartite dall'ente gestore e rispettare le decisioni adottate dalla commissione di mercato nell'ambito della sua competenza.

Egli dirige il personale, sovrintende all'impiego dello stesso ed assegna i compiti a ciascun dipendente, fissa i turni e gli orari di lavoro, propone all'ente gestore l'adozione di eventuali provvedimenti sanzionatori.

Al direttore del mercato sono, inoltre, attribuiti i seguenti compiti:

- 1) accertare il possesso dei requisiti per l'ammissione alle vendite ed agli acquisti in base alla certificazione prevista dal presente regolamento;
- 2) fare rispettare gli orari di apertura e chiusura del mercato;
- 3) evitare l'intralcio delle operazioni di rifornimento del mercato;
- 4) accertare, che tutte le operazioni di compravendita vengano effettuate nel rispetto delle norme legislative e regolamentari;
- 5) dirimere equamente le eventuali divergenze che dovessero insorgere nell'ambito del mercato;
- 6) autorizzare eccezionalmente, l'immissione e l'uscita di derrate oltre l'orario prescritto;
- 7) suggerire all'ente gestore, le iniziative per favorire l'approvvigionamento del mercato, l'ampliamento del mercato di vendita dei prodotti e l'aumento del volume degli affari, nonché l'eventuale miglioramento delle tecniche di vendita e dei servizi;
- 8) assicurare, in base alle norme vigenti, che le merci e gli imballaggi corrispondano ai requisiti richiesti;
- 9) accertare, a richiesta degli interessati, rilasciandone la certificazione, la specie e la qualità del prodotto;
- 10) vigilare affinché l'attività degli astatori si svolga nel rispetto delle norme di legge e del regolamento;

11) curare la risoluzione di eventuali non conformità notificate dal servizio veterinario preposto al controllo ufficiale del mercato;
12) vigilare perché non vengano usati mezzi che tendano ad aumentare fraudolentemente il peso delle derrate e reprimere ogni altra eventuale frode;
13) garantire le saltuarie ispezioni, nelle ore di chiusura e in particolare in quelle notturne;
14) in casi particolari ed urgenti, adotta i provvedimenti che si rendono necessari, qualora vengano riscontrate infrazioni, riferendole contemporaneamente all'ente gestore.
15) garantire la regolare vendita dei prodotti affidati alla direzione del mercato;
16) predisporre ogni mezzo, per garantire la buona conservazione delle merci depositate nel mercato stesso;
17) emanare gli ordini di servizio in conformità e nei limiti delle proprie attribuzioni;
18) **abrogato**;
19) vigilare perché l'attività dei concessionari e dei mandatari si svolga nel rispetto delle norme di legge e del regolamento.
Ai sensi dell'art. 13 della legge 24.11.1981, n. 689, al Direttore del mercato viene attribuita la qualifica di organo addetto al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro, limitatamente al rispetto delle prescrizioni dettate dal Regolamento, con potere di formare i relativi atti di accertamento che provvederà ad inviare alla Polizia Municipale, per i conseguenti atti di contestazione e per l'istruttoria del procedimento sanzionatorio amministrativo. Gli atti di accertamento di competenza del Direttore del Mercato comprendono l'assunzione di informazioni, l'ispezione di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora (ma con esclusione delle perquisizioni di cui al comma 4 dell'art. 13 della legge 689/81), i rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici ed ogni altra eventuale operazione tecnica.

Articolo 7

Personale addetto al mercato

Il direttore del mercato è coadiuvato, nell'esercizio delle proprie funzioni, da personale assunto dall'ente gestore in relazione alle effettive necessità del mercato.

Il Comandante della Polizia Municipale potrà distaccare presso il mercato un idoneo numero di agenti, previo accordo con la Direzione del mercato in ordine ai servizi che l'amministrazione comunale, sentito il direttore del mercato, determinerà.

Il comandante, nella designazione degli agenti, opererà tenendo conto della specifica competenza in relazione al servizio da svolgere.

Gli agenti della Polizia municipale si atterranno alle istruzioni impartite dal direttore per la più precisa applicazione del presente regolamento.

In alternativa o ad integrazione del servizio fornito dalla Polizia Municipale, è facoltà dell'ente gestore dotarsi di un servizio di vigilanza privata.

Articolo 8

Rilevazione statistica e prezzi

Nei mercati devono essere rilevati i dati statistici relativi alle quantità e ai prezzi di vendita dei prodotti contrattati, secondo le leggi vigenti.

Documento di base per la rilevazione dei dati è il foglio d'asta.

I dati individuali sono soggetti al segreto d'ufficio, mentre i risultati dell'indagine statistica, relativamente ai prezzi e alle quantità, dovranno avere la massima diffusione.

Articolo 9 Servizi

L'ente gestore provvede normalmente direttamente a garantire tutti i servizi di mercato. Resta la facoltà di dare in concessione, privilegiando, a parità di condizioni, le forme cooperative tra esercenti di detti servizi:

- 1) il servizio di facchinaggio, traino e trasporto;
- 2) il servizio di pulizia;
- 5) il servizio di cassa;
- 6) il servizio di rifornimento cassette;
- 7) ogni altro servizio ausiliario necessario.

Le concessioni sono regolate da apposita convenzione tra l'ente gestore e il concessionario.

I concessionari sono responsabili del personale dipendente e rispondono dei danni arrecati a terzi nella loro attività.

Il concessionario non può sub-concedere il servizio assunto.

Articolo 10 Vigilanza igienico-sanitaria

Presso il mercato è stato implementato un sistema di autocontrollo igienico-sanitario basato sui principi del sistema H.A.C.C.P. , che garantisce attività continua di controllo igienico-sanitario sul prodotto commercializzato e sul ciclo produttivo atto a garantire la sicurezza alimentare conformemente alla legislazione vigente c.d."Pacchetto igiene"

Tutti i prodotti ittici, qualunque sia la loro provenienza e destinazione, debbono essere sempre sottoposti a controllo prima di essere commercializzati.

Il venditore è tenuto ad assicurare lo spostamento, il trasporto dei prodotti ittici e qualsiasi operazione richiesta dal personale addetto al controllo, che si renda necessaria per l'esecuzione della visita.

I prodotti ittici possono essere posti in vendita solo dopo l'effettuazione della suddetta visita.

Il direttore del mercato è responsabile dell'esecuzione di tutte le disposizioni impartite dal personale addetto al controllo igienico-sanitario.

L'ente gestore mette a disposizione del servizio veterinario strutture riservate chiudibili a chiave.

Articolo 11 Servizio di pesatura e di verifica peso

All'interno del mercato è posto, a disposizione dei richiedenti, un servizio di verifica del peso.

La direzione del mercato, anche su richiesta degli interessati, può eseguire controlli sulla esattezza delle pesature.

Gli strumenti di pesatura debbono essere sempre:

- mantenuti puliti ed in perfette condizioni di funzionamento;
- tarati prima del loro uso;
- perfettamente visibili da parte dei compratori.

Prima di iniziare la pesatura, l'incaricato del servizio deve accuratamente verificare e campionare la pesa stessa.

Degli eventuali guasti o del cattivo funzionamento della bilancia deve essere immediatamente informata la direzione.

Delle divergenze o dei reclami deve essere immediatamente informata la direzione.

E' vietato al pubblico entrare all'interno dei locali del Mercato Ittico; l'ingresso è consentito solamente ai fornitori di prodotti ittici e agli acquirenti accreditati.

Articolo 12

Servizio facchinaggio

Le operazioni di facchinaggio nell'ambito del mercato sono svolte direttamente dall'ente gestore, che può anche darle in concessione.

Il facchinaggio è pagato per i servizi secondo la tariffa proposta dall'ente gestore, ed approvata nei modi di legge. Il personale addetto al servizio deve indossare indumenti protettivi ed aderire alle disposizioni di igiene personale e della lavorazione definiti dal manuale di autocontrollo igienico-sanitario. E' vietato ai facchini farsi aiutare, nel disimpegno della loro opera, da altre persone.

Il personale del servizio facchinaggio è direttamente responsabile del prodotto affidategli dalla vendita avvenuta in sala d'asta fino all'effettiva consegna all'acquirente.

Articolo 13

Corrispettivi e tariffe

Le tariffe dei servizi di mercato, compresi quelli dati in concessione, sono sempre decise dall'ente gestore.

Le tariffe vengono esposte dalla direzione del mercato, ~~esposte~~ in luogo idoneo affinché tutti coloro che operano possano prenderne visione.

Per nessun motivo possono essere imposti o richiesti pagamenti in misura superiore a quelli stabiliti al comma precedente o che non siano il corrispettivo, dovuto per le prestazioni effettivamente rese.

I diritti per il servizio di mercato e di asta non possono eccedere i limiti massimi stabiliti dalla legislazione vigente .

La tabella con l'elenco delle tariffe e i diritti, costituisce un'appendice allegata al presente regolamento sotto la lettera "A" .

Articolo 14

Orario e calendario

L'orario e il calendario del mercato sono fissati dall'ente gestore su proposta del direttore, e sono affissi all'ingresso del mercato stesso.

L'inizio della contrattazione è annunciato con apposita segnalazione acustica.

Nell'ambito del mercato all'ingrosso, il direttore può, in particolari circostanze, ritardare o anticipare l'inizio e il termine delle operazioni di vendita.

Articolo 15

Venditori e compratori

Gli operatori sono ammessi alle vendite e agli acquisti dal direttore del mercato, previo accertamento dell'appartenenza alle categorie di cui all'art.10 della legge regionale 19 gennaio 1998, n.1.

Il possesso dei requisiti per essere ammessi alle vendite ed agli acquisti nel mercato è accertato attraverso l'esame della seguente documentazione:

a) abrogato.

b) certificazione, rilasciata dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura della provincia in cui risiede l'interessato fatti salvi gli accertamenti del caso, dalla quale risulti l'appartenenza del titolare della certificazione stessa ad una delle categorie indicate nell'art.10 della legge regionale 19 gennaio 1998 n.1.

In alternativa alla suddetta certificazione, per l'ammissione alle vendite dei produttori sono valide le certificazioni rilasciate dall'autorità marittima di zona di mare, dal Sindaco del Comune nel cui territorio è ubicata l'attività, o le dichiarazioni sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni ai sensi dell'art. 46 del DPR 28 dicembre 2000, n.445.

Il direttore del mercato assegna a tutti gli acquirenti ammessi agli acquisti un telecomando previo versamento di cauzione e consegna agli stessi apposita targhetta indicante il codice interno assegnato.

Per il rilascio della targhetta può essere imposto il pagamento di una somma non superiore al costo della targhetta stessa.

Il direttore del mercato può autorizzare, eccezionalmente, l'ingresso di osservatori che ne dovessero fare richiesta.

Sono ammessi in sala contrattazioni solo operatori autorizzati, dotati di telecomando ed identificabili con cartellino di riconoscimento rilasciato dalla direzione del mercato, che gli operatori sono obbligati ad applicare sul vestito indossato.

L'operatore o chiunque presente e sprovvisto del citato cartellino di riconoscimento, dovrà essere allontanato dal direttore che, in caso di necessità, dovrà avvalersi del servizio di vigilanza.

Negli orari concordati, con le modalità stabilite dalla direzione in accordo con il Responsabile dell'autocontrollo igienico-sanitario, possono essere ammessi, in apposito spazio lontano dai prodotti ittici e riservato al pubblico, visitatori esterni, non operatori, per assistere alle operazioni di vendita.

Articolo 16 Responsabilità

Salve e impregiudicate le responsabilità di legge, l'ente gestore non assume responsabilità di qualsiasi natura per danni, mancanze, deperimenti o altro dei prodotti e cose che dovessero, a qualsiasi titolo, pervenire agli operatori o ai frequentatori del mercato.

Gli operatori, i facchini e i frequentatori del mercato sono responsabili dei danni da loro e dai loro dipendenti causati alle attrezzature, impianti e locali del mercato e/o all'ente gestore.

A loro carico il direttore del mercato potrà adottare le sanzioni di cui al presente regolamento.

Articolo 17 Concessione dei posti di compera

Alle concessioni possono accedere tutti gli operatori previsti dall'art.10 della legge regionale 19 gennaio 1998, n.1.

La concessione è un atto amministrativo adottato dall'ente gestore competente direttamente o per delega.

Gli interessati alla concessione dovranno presentare domanda nei termini e con le modalità stabilite dall'ente gestore.

Le concessioni hanno validità fino a revoca o variazioni stabilite dalla direzione del Mercato ittico ed avranno comunque scadenze contemporanee, qualunque sia la data di inizio.

Il compratore deve consentire al direttore del mercato la verifica della propria solvibilità economica.

Articolo 18 **Termine delle concessioni**

Le concessioni cessano:

- a) per la rinuncia del concessionario durante il periodo di assegnazione;
- b) per il fallimento del concessionario;
- c) per scioglimento della società concessionaria.

Articolo 19 **Revoca delle concessioni**

L'ente gestore del mercato all'ingrosso dovrà negare o revocare la concessione del posto di compera per l'esercizio dell'attività:

1) a chi non risulti in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'articolo 71 comma 1 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, con l'applicazione di quanto previsto dai commi 3,4 e 5 del medesimo articolo 71. Per l'attività di commissionario, mandatario e astatore si applica inoltre quanto previsto dall'articolo 71 ter comma 2 del decreto legislativo 26 marzo 2010 n. 59.

La concessione è revocata inoltre nei seguenti casi:

- 1) cessione dell'autorizzazione all'acquisto a terzi;
- 2) inattività completa per trenta giorni consecutivi o per sessanta giorni complessivi in un anno, non ritenuta giustificata dall'ente gestore sentita la commissione di mercato;
- 3) accertate scorrettezze commerciali;
- 4) gravi infrazioni alle leggi, ai regolamenti ed alle norme disposte per il funzionamento e la disciplina del mercato;
- 5) accertata morosità di oltre trenta giorni nel pagamento delle somme dovute al servizio di cassa per gli acquisti effettuati;
- 6) inosservanza di disposizioni regolamentanti il trattamento giuridico ed economico del personale dipendente.

La revoca è dichiarata dall'ente gestore, previa contestazione degli addebiti all'interessato, fatta salva ogni altra azione civile o penale.

Articolo 20 **Uso delle strutture e attrezzature in sala d'asta**

L'operatore è direttamente responsabile dell'utilizzo delle strutture e attrezzature presenti e/o in dotazione e dovrà rispondere di eventuali manomissioni, danni e turbative derivanti dalla sua negligenza.

La direzione del mercato non risponde per l'eventuale uso del telecomando da parte di altri e per negligenza da parte dell'assegnatario.

Articolo 21 **Gestione del posto di compera**

Il posto di compera deve essere gestito dall'intestatario della concessione, che può tuttavia, previa domanda motivata, farsi rappresentare temporaneamente, con l'autorizzazione del direttore, da propri delegati, come pure farsi coadiuvare nelle operazioni da personale dipendente notificando alla direzione del mercato le generalità e l'indirizzo dei medesimi, rimanendo in ogni caso responsabile dell'opera degli stessi.

Nel caso di concessione a persone giuridiche che esercitano il commercio all'ingrosso, la gestione potrà anche essere affidata a persona diversa da quella del legale rappresentante, purché sia in possesso dei requisiti sopra richiesti e non si renda responsabile delle infrazioni previste dall'art.19 del presente regolamento.

La sostituzione negli acquisti e la coadiuvazione non autorizzata comporta rispettivamente la revoca della autorizzazione ai sensi dell'art. 19 del presente regolamento o la sospensione prevista dall'art.35 del presente regolamento.

Non è consentito installare in sala d'asta impianti di qualsiasi natura o apportare modifiche di qualunque natura o entità, senza la preventiva autorizzazione della direzione.

Articolo 22

Riconsegna del telecomando

Cessata l'attività o revocata la autorizzazione, vanno riconsegnati alla direzione del mercato il telecomando e la targhetta entro i tre giorni successivi alla comunicazione.

L'assegnatario della autorizzazione all'acquisto è tenuto a rimborsare gli eventuali danni procurati nel corso dell'esercizio della attività.

Articolo 23

Minimi di attività

Il mantenimento dell'autorizzazione agli acquisti, sarà subordinata all'effettivo esercizio dell'attività degli intestatari , diversamente , l'ente gestore potrà revocarla.

Articolo 24

Disciplina degli operatori e del personale da essi dipendente

Le organizzazioni dei produttori della pesca di cui alla legge 2 agosto 1975, n.388, i produttori, i consorzi e le cooperative dei produttori, non iscritte all'albo tenuto dalla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura, possono portare per la vendita soltanto i prodotti di produzione propria o dei soci.

I produttori provvedono alla vendita dei loro prodotti oltre che personalmente, anche a mezzo dei familiari o di persone da essi dipendenti, purché muniti del cartellino di riconoscimento (di cui all'art.15), preventivamente autorizzati dalla direzione del mercato; gli uni e gli altri debbono essere espressamente incaricati e non possono rappresentare altri produttori. Le organizzazioni dei produttori della pesca di cui alla legge 2 agosto 1975, n.388, i consorzi e le cooperative di produttori effettuano la consegna per la vendita a mezzo di persone da essi designate purché soci o dipendenti regolarmente assunti.

Gli operatori alle vendite debbono attenersi a quanto prescritto dagli art. 10-11 della legge regionale 19 gennaio 1998, n. 1 e comunque non è consentito agli assegnatari del telecomando l'acquisto di merci nel mercato per la rivendita nel mercato stesso.

I commercianti grossisti possono portare per la vendita prodotti anche per conto terzi, specificatamente incaricati dal proprietario della merce. In questo caso devono attenersi a quanto disposto dall'art. 15 del regolamento e si applica quanto previsto dall'articolo 71 ter comma 2 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59.

Tale attività potrà avvenire solo alla fine di tutte le operazioni di vendita del pescato dei produttori.

Articolo 25

Obblighi formativi degli operatori e del personale addetto al mercato

Le persone addette allo smistamento del prodotto, al carico , presentazione, scarico e movimentazione dello stesso, debbono avere soddisfatto l'obbligo formativo per il personale alimentarista previsto dalla Legge Regionale 24 Giugno 2003, n.11., con attestato in corso di validità.

Articolo 26

Operazioni di vendita

Le vendite avvengono mediante asta pubblica.

La direzione del mercato comunica con mezzi idonei tutte le notizie che possono essere utili ai compratori nei riguardi dei quantitativi di derrate introdotte nel mercato.

Le sale di deposito devono restare aperte in relazione alle esigenze locali della pesca. Tali esigenze devono essere collettive e non individuali e la condizione di "necessità collettiva" è concordata fra il direttore di mercato e il rappresentante dei produttori in Cesenatico Pesca.

Articolo 27

Vendita dei prodotti

Il direttore del mercato ha la facoltà di vietare la vendita delle partite o colli di prodotti non rispondenti alle norme in vigore, oppure di consentirne la vendita a condizione che i prodotti stessi siano rilavorati per essere adeguati alle norme in vigore.

La vendita all'ingrosso dei prodotti ittici è effettuata mediante asta pubblica con astatori alla diretta dipendenza dell'ente gestore. Essa di regola è svolta con sistemi meccanici od elettronici all'uopo installati nel mercato.

Il peso dei prodotti ittici contrattati in sala d'asta su nastro, è determinato sottraendo dal peso lordo della cassa una tara variabile per specie e per tipo di imballaggio, di entità preventivamente concordata fra l'ente gestore e gli operatori.

Il prodotto commercializzato sarà pagato dal compratore al produttore in base al peso lordo effettivo dedotta la tara senza arrotondamenti.

Le vendite dei prodotti massivi che avvengono in banchina sono effettuate con asta pubblica a voce o ad orecchio.

Le seguenti specie di prodotti massivi sono agevolate nell'applicazione dei diritti di vendita:

- sardina e alici :
- tonni provenienti dalla pesca delle tonnare.

Il foglio d'asta deve contenere nome e cognome del venditore, il numero delle cassette, il peso netto, l'elencazione di ogni singola vendita (precisando specie e qualità, peso, prezzo), il codice dell'acquirente, l'importo totale lordo e netto. Le vendite si effettuano a peso netto e a cassette uniformi.

La merce deve essere posta bene in vista agli acquirenti ed evidenziata in modo serio e non ingannevole.

Nella sala d'asta l'evidenziazione di ciascuna partita posta in vendita è fatta attraverso apposito personale. In questa operazione non è ammesso alcun prelievo di prodotto dalle casse.

A tutto il personale del mercato, a qualunque categoria appartenga, è assolutamente proibito svolgere nel mercato medesimo, sotto qualsiasi forma, anche in via eccezionale, l'attività di produttore o negoziante. E' proibito inserirsi in qualsiasi modo nelle operazioni commerciali e di avere alcun interesse nelle medesime sia direttamente che per conto terzi o per interposta persona.

Esaurita la contrattazione della merce, il compratore ha la facoltà di verificare la merce acquistata ancorché essa sia normalizzata o comunque, presentata a strati in imballaggi idonei, purché la verifica avvenga contestualmente in presenza del proprietario del prodotto.

Se dal controllo la merce non risulta conforme alla qualità contrattata, il compratore può chiedere alla direzione del mercato l'annullamento dell'acquisto.

Chiunque alteri il peso del prodotto con bagnatura o altro artificio o consegna per la vendita come freschi di giornata prodotti che non lo sono o prodotti non adeguatamente gestiti per la conservazione della freschezza, è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dal successivo art.35 del presente regolamento.

Articolo 28

Disciplinare delle vendite

- Criterio

Nei casi in cui il prodotto venga affidato dal produttore alla Direzione del Mercato (nella sua funzione di concessionario unico alle vendite) per la vendita al miglior offerente e nel momento stesso dell'affidamento, l'astatore, per la responsabilità che gli compete, decide a proprio ed insindacabile giudizio, i tempi e i modi della vendita al fine di ottenere il miglior risultato economico e ciò adottando la migliore esperienza professionale e temperando le aspettative del produttore e le esigenze dei compratori. La transazione acquista validità con la conferma da parte del conferente.

- Metodo

a) Vendite di banchina

- L'inizio delle contrattazioni giornaliera è riservato alle vendite di prodotti di qualsiasi specie fuori sala d'asta, con il sistema d'asta a voce o ad orecchio.

- L'ordine di precedenza è quello di arrivo del prodotto sulla piazzola, banchina o spazio ad esso riservato

- Le vendite si concludono con l'ultimo arrivo di prodotto, anche se ciò comporta il prolungamento del tempo limite riservato a tali vendite.

- La contemporaneità delle vendite con quelle della sala d'asta è ammissibile soltanto con le contrattazioni delle specie che godono dei diritti di vendita agevolati e con le contrattazioni a prezzo prefissato e nei casi specifici stabiliti ad esclusivo insindacabile giudizio della Direzione del Mercato, da effettuarsi per partite non inferiori a n.25 casse per acquirente.

b) Vendite di sala d'asta

- Il prodotto di prima commercializzazione ha giornalmente la precedenza di vendita.

- Tra i produttori, quelli che sbarcano il prodotto a Cesenatico o lo conferiscono alle Organizzazioni di Produttori, Armatori ed operatori della pesca hanno la precedenza, se il rientro in porto avviene entro l'orario per partecipare al sorteggio per la formazione dell'elenco di prenotazione alla vendita.

- I motopescherecci che esercitano la pesca della volante hanno la possibilità di conferire il loro prodotto per la vendita in sala d'asta, cioè sul nastro, al di fuori del sorteggio ai numeri 10 bis -15 bis -20 bis-30 bis, con il limite di 50/60 cassette per coppia secondo la regola 1-2-1-2.

c) Vendite a prezzo prefissato

- - Vendite prodotti di seconda commercializzazione.

All'interno dell'area mercatale ben definita all'art.1 del regolamento per il funzionamento del mercato ittico, la vendita di prodotti di 2° commercializzazione può avvenire esclusivamente in sala d'asta attraverso il passaggio sul nastro dopo la vendita dei prodotti di prima commercializzazione; oppure

- attraverso i posteggi di vendita collocati in appositi spazi ben delimitati nell'area del piazzale del mercato ittico, assegnati dall'ente gestore ai commercianti che ne abbiano fatta richiesta. La Direzione determinerà annualmente le tariffe per l'uso e provvederà a riscuotere il canone di ogni posteggio.

Coloro che effettueranno operazioni di 2^ commercializzazione al di fuori dei luoghi autorizzati verranno allontanati e sarà revocata la concessione del posto di compera.

d) Vendite di prodotto stagionale

- La vendita di prodotto stagionale (es. seppie di nassa, tonni ecc.), può avvenire, previa intesa tra la Direzione del Mercato ed i produttori

interessati, con il sistema d'asta ad offerta segreta, anche via posta, via telefono telefax o telematica ed a campionatura.

I quantitativi sono quelli riferiti ad una specifica pescata, o anche ad un periodo determinato di pesca.

e) Iniziative per velocizzare le operazioni di vendita in sala d'asta

· E' facoltà insindacabile del Direttore del Mercato ittico, di ordinare la vendita a 2 (1-1-1-2-2-2-2-2) del pescato da aggiudicare sul nastro (Tale opzione è da utilizzare per tutta l'asta nelle giornate in cui la produzione risulta essere abbondante).

f) Presentazione del prodotto da parte dei produttori

- Il produttore è tenuto a collocare il prodotto per la vendita in base ai seguenti criteri:

- prodotto piccolo, mezzano, grosso della stessa specie;
- prodotto con minor valore commerciale seguito da quello con maggiore valore commerciale;

In caso di violazione della presente disposizione si procederà , la prima volta, alla verbalizzazione della non conformità e contestazione della stessa sia verbalmente che tramite consegna di copia della contestazione ; nella seconda occasione che riguarderà lo stesso soggetto, oltre a procedere alla verbalizzazione della non conformità e alla contestazione come sopra, verrà adottata la sanzione dell'automatica non partecipazione al sorteggio in una giornata di pesca che la direzione fisserà entro il mese successivo.

Il Mercato Ittico durante le ore mattutine rimane chiuso .

Dalle ore 10,00 alle ore 12,00 i produttori possono consegnare al personale del Mercato Ittico il pesce che dovrà essere posto in vendita all'asta , accompagnato dal documento di rintracciabilità contenente il numero delle casse per specie e il totale generale che verrà vidimato dal personale del mercato previa verifica del numero delle casse.

Sorteggio dell'ordine di vendita sul nastro avverrà sempre alle ore 13,30.

Le operazioni di vendita a voce sotto la tettoia esterna devono avere inizio alle ore 13,45.

Sotto la tettoia al Mercato Ittico possono essere vendute le specie poste all'interno di cassette di Legno , Polistirolo e Murici (Carusi). ; NON ci devono essere casse con qualità MISTA.

Soltanto la Direzione del Mercato Ittico , a fronte di un produzione straordinaria, per velocizzare le operazioni di vendita e valorizzare il pescato , può decidere di effettuare la vendita di una o più specie posta all'interno di casse di Plastica sotto la tettoia esterna al Mercato.

Nella vendita effettuata sotto la tettoia esterna al Mercato , il prezzo minimo di aggiudicazione sarà fissato in €. 3,00 a cassetta; nella vendita su nastro il prezzo minimo di aggiudicazione è fissato in €. 0,50 al kg. Al di sotto dei suddetti prezzi le casse non vengono aggiudicate ad alcun compratore e di conseguenza le Associazioni dovranno organizzare il ritiro del prodotto e la conseguente gestione dello stesso secondo le normative vigenti.

Vendita Lumachine; nel caso di produzione scarsa o media /scarsa verranno vendute su nastro 5 o 10 minuti prima delle 14.30, mentre con produzione massiva verranno vendute a voce garantendo l'inizio dell'asta su nastro alle ore 14.30.

Le operazioni di vendita all'interno del Mercato Ittico sul nastro avranno inizio entro le ore 14,30. A partire da questo orario all'interno della sala deposito pesce possono rimanere solo gli addetti agli specifici servizi e un responsabile della Marineria ; le porte verranno chiuse , potrà entrare solo prodotto destinato alla vendita. Il singolo produttore potrà seguire la vendita del proprio prodotto dalla postazione del pulsante di ferma prodotto ed il foglio d'asta relativo alla propria vendita potrà essere ritirato a fine vendite.

Per un maggior controllo del percorso del prodotto all'interno del mercato ittico sia nella fase di entrate che in quella di uscita è consentita l'installazione di un sistema di videosorveglianza a circuito chiuso.

Articolo 29
Merce in vendita e ritiro dei prodotti

Il venditore è tenuto a sistemare i prodotti ittici in conformità alle disposizioni impartite dalla direzione del mercato e dall'addetto al controllo igienico-sanitario.

Ai venditori è riconosciuto il diritto di ritirare dal nastro di vendita i prodotti ittici introdotti, senza dover per questo corrispondere all'ente gestore pagamenti di qualsiasi natura, salvo che per le prestazioni di facchinaggio e trasporto eventualmente resi.

La gestione dei prodotti non idonei al consumo umano prevede, in accordo con il fornitore, lo smaltimento gestito ai sensi del Regolamento (CE) 1069/09 utilizzando una ditta autorizzata e l'esecuzione di eventuali altre disposizioni date dalla Ausl competente per territorio.

Articolo 30
Cassette, contenitori e confezioni dei prodotti per la pesca

L'ente gestore indicherà le caratteristiche dei contenitori per le diverse specie dei prodotti della pesca.

E' vietato l'uso di cassette, contenitori e confezioni irrazionali che danneggiano i prodotti e ne pregiudicano la necessaria, perfetta conservazione.

E' altresì vietato l'uso di contenitori che non rispondono alle esigenze igienico-sanitarie.

Articolo 31
Circolazione dei veicoli nell'ambito di mercato

L'ingresso, la circolazione e la sosta dei veicoli, nonché il carico e lo scarico dei prodotti della pesca, sono regolati dall'ente gestore sentito il parere dei vigili urbani.

Articolo 32
Ordine interno

E' vietato sia nel mercato che nelle sue pertinenze:

- a) intralciare i luoghi di passaggio e più in generale la circolazione;
- b) attrarre i compratori con grida e schiamazzi;
- c) sollecitare offerte o curare raccolte o sottoscrizioni indipendentemente dall'ente beneficiario;
- d) esercitare qualsiasi commercio di commestibili, bevande, ecc.,
- e) introdurre cani;
- f) accendere fuochi;
- g) accettare, sollecitare, offrire od accordare mance o compensi di qualsiasi natura;
- h) gridare e parlare ad alta voce dai posti di compera;
- i) fare tutto ciò che può compromettere l'ordine e la disciplina del mercato e delle contrattazioni;
- l) ogni atto contrario alla decenza, all'ordine e alla sicurezza;
- m) fumare;
- n) entrare in sala d'asta con mezzi di trasporto a motore

Le organizzazioni sindacali delle categorie operanti in mercato sono tenute ad esporre in appositi albi predisposti dalla direzione gli avvisi di carattere sindacale.

Articolo 33
Servizio di cassa

L'ente gestore può istituire un servizio di cassa da affidare ad idoneo istituto di credito, in base ad apposita convenzione da stipulare fra l'ente gestore e l'istituto medesimo.

La cassa del mercato compie tutte le operazioni di incasso e di pagamento ed in genere tutti i servizi di tesoreria ad essa affidati, ed in particolare:

- a) paga, al netto di ogni gravame, gli imprenditori delle vendite eseguite attraverso le operazioni di mercato;
- b) incassa l'ammontare lordo di tutte le vendite effettuate attraverso le operazioni di mercato;
- c) incassa di tutti i diritti a carico dei produttori, dei venditori e degli acquirenti stabiliti dal regolamento del mercato;
- d) incassa le multe, contributi od altro previsto dal presente regolamento e da particolari convenzioni;
- e) paga all'ente gestore, per servizi generali dallo stesso gestiti e a qualunque altro avente diritto, i diritti e delle percentuali fissate dalle leggi, dal presente regolamento e da eventuali altre convenzioni;
- f) paga e riscuote quanto è necessario o imposto per la gestione dell'attività di mercato.

Il servizio comporta la responsabilità del pagamento dei prodotti venduti nel mercato.

Il direttore del mercato, su segnalazione della cassa, provvede a sospendere dagli acquisti gli operatori morosi.

A carico degli acquirenti che non ottemperano al pagamento delle somme dovute entro i limiti di tempo stabiliti, potrà essere applicata una penale e gli eventuali interessi di mora commisurati al periodo di ritardo, nella misura e nei modi stabiliti dall'ente gestore.

Articolo 34

Servizio di riscossione e di versamento nel caso di non istituzione di un servizio di cassa

Il servizio di riscossione dei pagamenti effettuati dai compratori e del conseguente versamento dovuto ai venditori, sulla base delle operazioni d'asta, è esercitato direttamente dall'ente gestore, qualora esso non ritenga di avvalersi di un servizio di cassa.

A tal fine l'ente gestore adotterà i provvedimenti necessari per l'istituzione e l'organizzazione dei servizi.

Il servizio consiste nel compiere tutte le operazioni di incasso e di pagamento ed in particolare:

- a) pagamento al netto, di ogni gravame, degli importi delle vendite eseguite attraverso le operazioni di mercato;
- b) incasso dell'ammontare lordo di tutte le vendite effettuate attraverso le operazioni di mercato;
- c) incasso di tutti i diritti a carico dei produttori, dei venditori e degli acquirenti stabiliti dal regolamento di mercato;
- d) incasso delle multe, contributi ed altro previsti dal presente regolamento e da particolari convenzioni;
- e) pagamento all'ente gestore, per servizi generali dal medesimo gestiti e a qualunque altro avente diritto, dei redditi e delle percentuali fissate dalle leggi, dal presente regolamento e da eventuali altre convenzioni;
- f) pagamento e riscossione di quanto è necessario o richiesto per la gestione del mercato.

Il servizio comporta la responsabilità del pagamento dei prodotti venduti nel mercato.

Il direttore del mercato, su segnalazione del servizio di riscossione, provvede a sospendere dagli acquisti gli operatori morosi.

A carico degli acquirenti che non ottemperano al pagamento delle somme dovute entro i limiti di tempo stabiliti, potrà essere applicata una penale e gli eventuali interessi di mora commisurati al periodo di ritardo, nella misura e nei modi stabiliti dall'ente gestore.

Articolo 35
Provvedimenti disciplinari ed amministrativi

Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento di mercato, indipendentemente da ogni diversa azione civile o penale, sono punite con i seguenti provvedimenti disciplinari :

- a) diffida (verbale o scritta) o sospensione da ogni attività di mercato per un periodo massimo di tre giorni di effettivo mercato, disposte dall'ente gestore con provvedimento definitivo;
- b) sospensione da ogni attività di mercato per un periodo fino a tre mesi disposte dall'ente gestore, previa contestazione di addebito all'interessato, con provvedimento definitivo;
- c) revoca della autorizzazione agli acquisti disposta dall'ente gestore.

Ogni violazione del presente regolamento di mercato e della legge regionale 19 gennaio 1998 n. 1, sarà comunicata dall'ente gestore all'autorità amministrativa competente ad irrogare le sanzioni amministrative previste dalla legge 689 del 1981 e modifiche successive .Contro l'ordinanza-ingiunzione gli interessati potranno proporre opposizione ai sensi dell'art. 22 legge 689/1981 al giudice di pace territorialmente competente.

ALLEGATO "A"

SISTEMA TARIFFARIO DEI SERVIZI DI MERCATO APPENDICE ART.13 DEL REGOLAMENTO TARIFE VIGENTI DAL 01-07-04

Integrazione dal 01-02-06

Variazione del 24/07/06 (2 ° commercializzazione)

TARIFE DEL SERVIZIO VENDITE E SERVIZIO ACQUIRENTI:

- Servizio vendita in banchina della specie sardina: 3,50% valore di vendita
- Servizio vendita a prezzo prefissato di 2^ commercializzazione 5,50% valore di vendita ***
- Servizio vendita in banchina della specie alicia : 3,50% valore di vendita
- Servizio vendita in sala d'asta e in banchina di specie non agevolate: 5,50% valore di vendita
- Servizio vendita in banchina -TONNI- 5,50% Cattura occasionale
Per pesca specifica massiva : si riportano le tariffe variate dal 01.01.06
Tonno Rosso
Fino a €. 20.000,00 3,00%
Da €. 20.000,00 fino a €. 50.000,00 2,00%
Oltre €. 50.000,00 1,50%

Tonno Alletterato
Fino a €. 20.000,00 3,00%
Oltre €. 20.000,00 2,00%
- Corrispettivo a carico dell'acquirente su tutti i tipi di vendita: 1,00% valore di acquisto *

CANONI DEI POSTEGGI DI VENDITA E DEI POSTEGGI DI SOSTA: (rif.Delibera G.C. n. 1014 del 13.10.1995)

- POSTEGGIO : Canone €. 625,00 al mese **
- POSTEGGIO DI SOLA SOSTA: Canone €. 66,11 al mese
- POSTEGGIO DI SOSTA TEMP.
CARICO/SCARICO TRANSITO Canone €. 65,11 al mese

TARIFFA SERVIZIO CASSE

- costo cassa in legno Ricarico di 0,02 a cassetta

Tutte le tariffe a prezzo fisso verranno adeguate ogni anno in misura pari alla variazione media annuale Istat.

* questa tariffa verrà utilizzata a beneficio del mercato ittico, per migliorie dei servizi e delle strutture e verrà rendicontata in maniera analitica a fine anno.

** variazione autorizzata da delibera del consiglio Direttivo di Cesenatico Pesca del 13.01.06 , a decorrere da aprile 2006.

*** variazione autorizzata da delibera del consiglio Direttivo di Cesenatico Pesca del 21 luglio 2006, a decorrere dal 1 agosto 2006.

ALLEGATO TECNICO "B" AL REGOLAMENTO:

- Tutto il prodotto proveniente dalla pesca o dall'allevamento in acque marine deve essere sbarcato unicamente nel tratto di banchina del Porto Canale così delimitato: dall'imboccatura della darsena all'imboccatura del vecchio squero compreso, e le banchine sud e ovest della vecchia darsena;
- Il prodotto che "non" viene conferito all'organizzazione del Mercato Ittico all'ingrosso per la vendita ad asta, deve essere dichiarato ai fini statistici e annonari
- La vendita diretta al consumatore di piccole quantità di prodotto da parte del produttore può avvenire esclusivamente presso l'area attrezzata all'uopo destinata, compresa fra l'imboccatura del piccolo squero e la banchina del Porto Canale parallela a via Matteucci, dalle ore 8.00 alle ore 17.00 dei giorni feriali;
- La prevista vigilanza sanitaria verrà espletata sul predetto luogo di vendita da parte dei servizi competenti;
- Il prodotto deve essere mantenuto sotto ghiaccio a temperatura del ghiaccio fondente (0 °C), deve essere pesato con apparecchiature idonee e regolarmente tarate, deve essere consegnato in imballi idonei per alimenti;
- Il pescato venduto da ogni singolo pescatore deve essere frutto della propria attività giornaliera e deve essere disposto in contenitori idonei per alimenti
- Chiunque manipoli il pescato deve avere soddisfatto l'obbligo formativo per il personale alimentarista previsto dalla Legge Regionale 24 Giugno 2003, n.11, con attestato in corso di validità e dotarsi di abbigliamento idoneo: camice di colore chiaro e relativo copricapo;
- Le operazioni di vendita devono essere effettuate dall'impresa di pesca, in possesso di regolare licenza di pesca professionale, nel rispetto delle leggi vigenti, anche nella consentita forma della rappresentanza e, in particolare senza che avvenga la cessione della titolarità del prodotto a soggetti intermediari;
- I molluschi bivalvi, i gasteropodi i tunicati e gli echinodermi possono essere posti in vendita solo se confezionati presso i centri di confezionamento molluschi.
- I Produttori sono responsabili della pulizia degli spazi a loro assegnati, che deve avvenire immediatamente terminate le operazioni di vendita;
- Le suddette vendite dovranno avvenire nel rispetto della normativa fiscale vigente;
- E' vietata la movimentazione del prodotto anche nello stesso ambito di mercato senza che questo sia accompagnato dal documento di rintracciabilità;
- E' vietata la vendita del prodotto senza il rispetto delle condizioni igienico- sanitarie prescritte dal presente allegato tecnico.

Gli agenti di forza pubblica, nonché i competenti servizi di vigilanza sono tenuti a far rispettare le presenti disposizioni, in caso di accertamento di prodotto non provvisto di documento di rintracciabilità, gli agenti accertatori, salva l'applicazione della prevista sanzione pecuniaria disporranno il sequestro conservativo del prodotto, fino a quando lo stesso non venga munito della suddetta documentazione.

Sono fatte salve le sanzioni previste dalle normative specifiche vigenti in materia.